

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 604 del 20 maggio 2022

**Aggiornamento dello schema di convenzione per l'operatività del Fondo regionale di Garanzia di cui alla legge regionale n. 19 del 2004, sezione speciale per il Settore primario istituita presso Veneto Sviluppo S.p.A. con L.R. 2 aprile 2014, n. 11.**

*[Agricoltura]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si apportano modifiche allo schema di convenzione tra Regione, Veneto Sviluppo S.p.A. e i Confidi approvato con DGR n.711/2014, al fine di aggiornare e semplificare le procedure operative in previsione dell'adesione di altri Confidi interessati allo strumento agevolativo. Le modifiche allo schema di convenzione riguardano gli adempimenti operativi a carico del Confidi, le modalità e i termini di applicazione del contributo mutualistico, la decorrenza della validità della Convenzione, le modalità di firma della stessa.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014", il Consiglio regionale ha autorizzato la Giunta regionale a definire le modalità operative per l'attivazione di operazioni di garanzia e controgaranzia a favore delle imprese operanti nel settore primario a valere sul Fondo di Garanzia di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, art. 2, comma 1, già attivo per le imprese operanti negli altri settori economici. Con l'articolo 54 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, pertanto, è stata costituita una sezione speciale per il Settore primario del Fondo di Garanzia regionale. Conseguentemente, con deliberazione della Giunta regionale n. 711 del 13 maggio 2014, sono state definite le disposizioni operative relative alla specifica gestione del predetto Fondo per le operazioni di riassicurazione di garanzie prestate dai Confidi a favore delle PMI agricole ed è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra Regione, Veneto Sviluppo S.p.A. e Confidi al fine di dare inizio all'operatività.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 613 dell'11 maggio 2021, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 486/2020, sono state aggiornate le disposizioni operative del Fondo regionale di Garanzia Sezione speciale per il Settore primario approvate con DGR n. 711/2014. Tale deliberazione, per le operazioni di riassicurazione, ha elevato la percentuale di copertura del Fondo al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi, ha raddoppiato il cap di rischio, portandolo al 12 per cento per tutte le linee di intervento, ha abolito il contributo mutualistico a carico dei Confidi e ha applicato nella gestione dell'intervento regionale di riassicurazione i requisiti di ammissibilità e le procedure di attivazione, escussione e recupero, nonché le fattispecie di decadenza e inefficacia della riassicurazione e di revoca dell'agevolazione all'impresa adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Si tratta, con il presente provvedimento, di modificare lo schema di convenzione al fine di aggiornare e semplificare le procedure operative in previsione dell'adesione di altri Confidi interessati allo strumento agevolativo. Le modifiche allo schema di convenzione riguardano gli adempimenti operativi a carico del Confidi, le modalità e i termini di applicazione del contributo mutualistico, la decorrenza della validità della Convenzione, le modalità di firma della stessa. In particolare, vengono stralciate le disposizioni relative ai controlli e al monitoraggio in carico ai Confidi e, sul tema, viene fatto diretto riferimento al rispetto delle disposizioni operative approvate; viene modificato il riferimento all'articolo del DLgs n. 385/93 (TUB) che prevede l'iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari (ora articolo 107); viene data facoltà, in alternativa all'invio a Veneto Sviluppo S.p.A., di pubblicare la documentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1), lettere b), 1d), 2d) dello schema di convenzione, sul sito internet del Confidi; viene aggiornata la disposizione relativa al contributo mutualistico, prevedendo la modalità di versamento dello stesso nel caso venga previsto dalle disposizioni regionali, tempo per tempo vigenti; viene leggermente modificata la disposizione relativa alla decorrenza della convenzione stralciando l'ultima locuzione (... "la loro scadenza"), consentendo, pertanto, che la stessa estenda la propria efficacia anche alle operazioni deliberate dal Confidi nei 60 (sessanta) giorni precedenti; infine, viene modificata la modalità di firma, prevedendo che questa avvenga digitalmente come da norma vigente.

Per tali motivazioni, si propone l'approvazione dell'**Allegato A** al presente provvedimento, contenente lo schema di convenzione aggiornato secondo quanto sopra illustrato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali 13 agosto 2004, n.19 e 2 aprile 2014, n. 11;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTA la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 714 del 14 maggio 2013, n. 903 del 4 giugno 2013, n. 711 del 13 maggio 2014, n. 939 del 23 giugno 2017, n. 486 del 21 aprile 2020 e n. 613 dell'11 maggio 2021;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'**Allegato A**, "Schema di convenzione" per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia sezione speciale per il Settore primario, di cui alle leggi regionali 13 agosto 2004, n. 19 e 2 aprile 2014, n. 11, per operazioni di riassicurazione del credito, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare alla sottoscrizione della convenzione il direttore della Direzione Agroalimentare;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.